

## FOGLIO INFORMATIVO - CONTRATTO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA

Persone Fisiche - (valido dal 18 novembre 2020)

Redatto ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo n.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO), della Delibera del CICR del 4 marzo 2003 come modificata dal Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – della delibera del CICR del 3 febbraio 2011, del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e del Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n. 141.

Le informazioni pubblicizzate in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

### SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

**Prestitosuper S.p.A.** Sede legale: Viale Italia 12 – 20094 Corsico MI. Tel. 02 87365150 Partita IVA/ Codice Fiscale: 09956600960 - Numero REA: MI-2124371. Capitale sociale: € 61.754,00 i.v.. Iscrizione elenco mediatori OAM n° M462 (iscrizione verificabile sul sito [www.organismo-am.it](http://www.organismo-am.it)). Email: [prestitosuper@pec.it](mailto:prestitosuper@pec.it), Sito Internet: [www.prestitosuper.it](http://www.prestitosuper.it)

### SEZIONE 2 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

#### Caratteristiche:

In base all'art. 128 sexies Il mediatore creditizio è il soggetto che professionalmente mette in relazione le banche o altri enti intermediari finanziari, previsti dal titolo V del Testo Unico Bancario, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediazione Creditizia è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128 septies TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori, iscritti all'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (O.A.M.)

Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza.

Per espletare la propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione regolamentato da appositi accordi distributivi (cd. operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione regolamentato contrattualmente (cd. operatività "fuori convenzione"); in tale ultimo caso il Mediatore Creditizio ha comunque l'obbligo di comunicare al finanziatore gli eventuali oneri a carico del cliente e relativi al suo intervento che andranno inseriti nel calcolo del TAEG.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari

#### Rischi

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione, da parte della Banca o di altro Intermediario Finanziario, del finanziamento richiesto dal cliente. Può accadere, quindi, di non riuscire a reperire sul mercato del credito una Banca o un Intermediario Finanziario disponibili a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.

### SEZIONE 3. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA

#### ONERI A CARICO DEL CLIENTE

1. Provvigioni: Il compenso dovuto a Prestitosuper S.p.A. per il servizio di consulenza e mediazione creditizia viene quantificato come segue:

TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA
Credito Ipotecario	Fino ad un massimo del 4,00% dell'importo erogato Tale compenso verrà quantificato nel suo esatto ammontare, entro il limite massimo, sopra indicato, nel momento in cui verrà individuato il prodotto finanziario adatto alle esigenze del CLIENTE, nei limiti previsti dalla Legge e dal Protocollo Assofin, se sottoscritto dall'Istituto erogante.
Prestito Personale	Fino ad un massimo del 6% dell'importo erogato. Tale compenso verrà quantificato nel suo esatto ammontare, entro il limite massimo, sopra indicato, nel momento in cui verrà individuato il prodotto finanziario adatto alle esigenze del CLIENTE, nei limiti previsti dalla Legge e dal Protocollo Assofin, se sottoscritto dall'Istituto erogante. La provvigione così determinata non verrà corrisposta direttamente dal CLIENTE, ma sarà già compresa nell'importo erogato al CLIENTE a titolo di finanziamento e verrà versata al Prestitosuper, dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario. Il CLIENTE non dovrà pertanto effettuare alcun versamento in favore della Prestitosuper e/o dei suoi collaboratori. Tale compenso concorrerà al calcolo del TAEG.
Cessione del Quinto delegazioni di pagamento T.F.S.	Fino ad un massimo del 15% del capitale lordo mutuato. Tale compenso verrà quantificato nel suo esatto ammontare, entro il limite massimo, sopra indicato, nel momento in cui verrà individuato il prodotto finanziario adatto alle esigenze del CLIENTE, nei limiti previsti dalla Legge e dal Protocollo Assofin, se sottoscritto dall'Istituto erogante. La provvigione così determinata non verrà corrisposta direttamente dal CLIENTE, ma verrà detratta dall'importo erogato al CLIENTE a titolo di finanziamento e verrà versata a Prestitosuper, dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario. Il CLIENTE non dovrà pertanto effettuare alcun versamento in favore della Prestitosuper e/o dei suoi collaboratori. Tale compenso concorrerà al calcolo del TAEG.

La provvigione che il cliente è tenuto a versare al mediatore creditizio viene comunicata all'istituto finanziatore ed inclusa nel calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato".

2. Diritto di recesso: Il cliente può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto se sottoscritto a distanza, dandone comunicazione al Mediatore Creditizio con raccomandata A/R. Superato questo periodo, se il recesso avviene senza giustificato motivo il cliente è tenuto a versare a favore del Mediatore Creditizio una somma che non potrà mai essere inferiore a € 1.000,00 (Euro mille/00). Il diritto del mediatore a questo compenso è configurabile per avere svolto per un certo tempo una concreta attività di ricerca impegnando la propria organizzazione. Il compenso ha sia lo scopo di risarcire le spese affrontate che coprire il lucro cessante derivante da altri affari tralasciati. L'importo è definito in anticipo e non può considerarsi manifestamente eccessivo

### SEZIONE 4 PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

#### RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

- Il contratto di consulenza e mediazione creditizia ha una durata massima di 12 mesi dalla data della sua sottoscrizione; alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti; viene escluso, pertanto, ogni tipo di rinnovo tacito.
- Il cliente prende atto che se il finanziamento non dovesse essere erogato da Banche o Intermediari Finanziari o fosse erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente, né specificatamente il motivo.
- Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle Banche e agli altri Intermediari Finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nell'erogazione del finanziamento richiesto.
- Il cliente prende infine atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto, a nessun titolo, responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione e consulenza.

#### DIRITTI E DOVERI DEL CLIENTE

1. Il cliente si impegna ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell'affare (es. domande, presentazione di documenti richiesti dall'Istituto Finanziario erogatore, sottoscrizioni, garanzie) nonché a fornire alla società i documenti richiesti e le relative informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
2. Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore creditizio dati, notizie e documentazione veritiere.
3. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
4. Il contratto di mediazione è a tempo determinato, ed è conferito in forma esclusiva, per almeno un 1 anno a Prestitosuper. Alla scadenza l'incarico cesserà e non sarà soggetto a rinnovo automatico, anche se potrà essere prorogato in qualsiasi momento o rinnovato mediante accordo scritto fra le parti.
5. Il Cliente ha diritto di avere e di asportare, prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, copia del Foglio Informativo in vigore, datato ed aggiornato, presso ciascun locale identificabile come point Prestitosuper spa, aperto al pubblico, su supporto cartaceo o su supporto durevole e di averne accesso anche presso il sito ufficiale di Prestitosuper spa ([www.prestitosuper.it](http://www.prestitosuper.it)); nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura e la guida pratica sull'Arbitrato Bancario Finanziario; qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, la copia del Foglio Informativo nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio; Il Cliente ha diritto di ottenere una copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula che include anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del Contratto e di poterlo esaminare al fine di effettuare una ponderata valutazione del medesimo. La consegna della copia del testo del Contratto non impegna le parti alla conclusione del Contratto.
6. Il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su sua richiesta o di colui che gli succede a qualsiasi titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.
7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di "consumatore" e la proposta contrattuale sia stata sottoscritta "fuori dei locali commerciali" di Prestitosuper, il Cliente ha il diritto di recedere dalla proposta di mediazione creditizia entro 14 giorni lavorativi dalla sua sottoscrizione dandone comunicazione a Prestitosuper spa a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare presso la Sede di Viale Italia 12, 20094 Corsico (MI) ovvero via PEC al seguente indirizzo: [prestitosuper@pec.it](mailto:prestitosuper@pec.it)

#### OBBLIGHI DEL MEDIATORE

8. Il mediatore creditizio deve, inoltre, comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di ogni altra ulteriore normativa.
9. Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria in modo conforme al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
10. Il mediatore creditizio deve basare la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli riguardo ai rischi in cui è esposta la situazione del consumatore, per la durata del contratto di credito.
11. Il mediatore creditizio è tenuto al rispetto del segreto professionale.
12. Il mediatore creditizio, ex art. 1759 C.C., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso.

#### SEZIONE 5 GESTIONE RECLAMI

1. Eventuali reclami relativi ai servizi prestati da Prestitosuper S.p.A. o dai suoi collaboratori dovranno essere inoltrati tramite lettera raccomandata a.r. da inviarsi a Prestitosuper S.p.A. – Servizio Reclami – Viale Italia 12 – 20094 Corsico (MI) o tramite mail all'indirizzo [info@prestitosuper.it](mailto:info@prestitosuper.it) dovranno essere indicati: il nominativo ed il recapito del cliente, i dati del contratto di mediazione creditizia qualora stipulato, il nominativo del/dei collaboratore/i che ha/hanno gestito la pratica per conto di Prestitosuper S.p.A, ed i motivi del reclamo.
2. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di consulenza e mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro competente è quello di Milano, "fatta salva l'applicazione delle norme sul foro generale del consumatore ove diverso ed applicabile".

#### LEGENDA

**Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

**Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

**Finanziamento:** erogazione che il Cliente intende richiedere ed ottenere avvalendosi dell'attività svolta dal Mediatore Creditizio.

**Capitale Lordo Mutuato:** somma di tutte le rate dovute

**Provvigione:** compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'importo del finanziamento o al capitale lordo mutuato, accordato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

**Penale:** somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.

**TAEG:** il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Il contenuto del TAEG è definito dalla Banca d'Italia sulla base delle regole indicate nell' "Titolo VI del Testo Unico Bancario – D.lgs. n. 385/93 – e disposizioni di attuazione".

**ISC:** è l'Indicatore Sintetico di Costo del credito concesso, espresso in percentuale annua del credito concesso. Nel calcolo dell'ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

**Offerta fuori sede:** l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.

**OAM:** Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi.

**Dati del soggetto che entra in rapporto con il cliente (collaboratore):** Nome e cognome .....

Qualifica .....P.I.....

Telefono .....e.mail .....

**Firma del cliente:** .....

Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui alle sezioni 2 (caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia), 3 (condizioni economiche della consulenza e mediazione creditizia), 4 (principali clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia), 5 (gestione reclami).

**Firma del cliente:** .....